

Commento all'ordinanza sull'avvio dell'attività dell'istituto «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)»

Art. 1 Sede dell'istituto

Secondo l'articolo 1 capoverso 4 della legge sui fondi di compensazione, il Consiglio federale stabilisce la sede dell'istituto compenswiss. Attualmente l'amministrazione dei fondi di compensazione si svolge a Ginevra. Il nuovo istituto avrà quindi sede nello stesso luogo e sarà iscritto nel registro di commercio cantonale di Ginevra dal 1° gennaio 2019.

Art. 2 Competenze degli organi in vista dell'avvio dell'attività

I membri del nuovo consiglio di amministrazione entreranno in carica già dal 1° gennaio 2018, in modo da poter preparare l'avvio dell'attività dell'istituto. Per svolgere questo compito essi dovranno poter prendere tutti i provvedimenti necessari e concludere negozi giuridici in nome del nuovo istituto. Si tratta ad esempio di nominare la direzione di compenswiss ed emanare l'ordinanza sul personale e il regolamento di organizzazione dell'istituto.

Nel periodo transitorio fino all'avvio dell'attività operativa, il 1° gennaio 2019, i membri assumeranno dunque due funzioni: da un lato saranno membri del consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione secondo il diritto vigente e, dall'altro, fungeranno già da membri del consiglio di amministrazione del nuovo istituto.

Art. 3 Norme di presentazione dei conti

Attualmente per le assicurazioni sociali finanziate secondo il sistema di ripartizione manca una norma riconosciuta in materia di presentazione dei conti. Per questa ragione, al Consiglio federale è attribuita la competenza di emanare prescrizioni sulla presentazione dei conti per l'istituto (art. 13 cpv. 3 della legge sui fondi di compensazione). Tuttavia, non sarà possibile elaborare tali norme entro l'avvio dell'attività operativa dell'istituto, il 1° gennaio 2019:

- i rischi e le conseguenze di un adeguamento a breve termine dei principi contabili sono difficili da valutare e andrebbero quindi esaminati approfonditamente. In particolare, l'introduzione di nuove norme contabili implicherebbe anche notevoli adeguamenti ai sistemi e ai processi delle casse di compensazione e dell'Ufficio centrale di compensazione.
- per la fissazione dei principi contabili per compenswiss, andrà tenuto conto dell'evoluzione delle norme contabili «IPSAS social benefits», attualmente disponibili solo sotto forma di documento di consultazione (consultation paper);

In qualità di nuovo istituto, però, compenswiss dovrà allestire il suo bilancio d'apertura sulla base di principi chiari e comprensibili in materia di presentazione dei conti. Inoltre, per l'istituto sarà nominato un nuovo ufficio di revisione, il quale dovrà sapere per tempo quali principi contabili applicare per la verifica dei conti annuali di compenswiss.

Per questo motivo, dopo l'avvio della sua attività, il nuovo istituto dovrà continuare a lavorare secondo la prassi vigente, ovvero quella indicata attualmente negli allegati ai conti d'esercizio e ai bilanci dell'AVS, dell'AI e delle IPG. Affinché il nuovo ufficio di revisione possa fondarsi su queste basi consolidate, il Consiglio federale fissa la procedura descritta nella pertinente ordinanza.

Nel sistema decentralizzato (e a più livelli) dell'AVS, dell'AI e delle IPG, le regole attualmente applicabili per l'allestimento dei conti annuali delle assicurazioni sono stabilite in diversi documenti:

- direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali all'attenzione delle casse di compensazione¹;
- *Manuel comptable* dell'Ufficio centrale di compensazione (per le sue registrazioni contabili);
- regolamenti e procedure contabili concernenti l'amministrazione degli investimenti dei fondi di compensazione.

I lavori relativi ai nuovi principi contabili saranno avviati entro la fine del 2017 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in collaborazione con tutti gli attori interessati (in particolare compenswiss, l'Ufficio centrale di compensazione e l'Amministrazione federale delle finanze), tenendo conto delle future norme contabili «IPSAS social benefits» e del problema delle delimitazioni.

Art. 4 Entrata in vigore

L'ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. Sarà abrogata nel momento in cui il Consiglio federale avrà emanato le nuove norme di presentazione dei conti in virtù dell'articolo 13 capoverso 3 della legge sui fondi di compensazione.

¹ Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (DCMF); stato: 1° gennaio 2016.